

(N. 2801)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1953

---

Anticipazioni, per l'ammontare di lire 1 miliardo, agli istituti di credito agrario per la concessione di prestiti di esercizio a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate ed autunno 1951.

---

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 10 gennaio 1952, n. 3, recante provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate ed autunno 1951, prevede, com'è noto, la concessione di contributi in conto capitale e di appositi finanziamenti agli istituti di credito agrario per la somministrazione di mutui agli agricoltori, con il concorso statale del 3,50 per cento nel pagamento degli interessi, da destinare al ripristino della efficienza produttiva delle aziende medesime.

Mentre, però, la concessione del sussidio nella spesa ha luogo a favore degli agricoltori, non soltanto per il ripristino del capitale fondiario e delle attrezzature, ma anche per l'acquisto di sementi e per la ricostituzione delle scorte vive e morte — *peraltro, limitatamente a favore delle piccole aziende e dei conduttori non proprietari, indipendentemente dalla ampiezza dell'azienda da essi condotta* (articolo 2 lettera d) ed e) ed articolo 10 della legge anzidetta, modificati con l'articolo 2 della legge 23

maggio 1952, n. 581) — la concessione dei mutui ha luogo, per l'articolo 5 della stessa legge, soltanto per l'esecuzione delle opere di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 2 e cioè per il ripristino del capitale fondiario e delle attrezzature, con esclusione di ogni beneficio per l'acquisto di sementi e per la ricostituzione delle scorte vive e morte.

L'esclusione ora detta non ha certo bene influito nel ripristino dell'auspicato potenziale produttivo delle aziende danneggiate, in quanto, com'è noto, il progresso agricolo raggiunto da alcune zone tra quelle maggiormente colpite è strettamente legato non soltanto all'esistenza d'un adeguato capitale fondiario, ma anche alla larghezza d'impiego di capitali circolanti o di esercizio in quantità comparativamente maggiore che in altre regioni.

Organizzazioni e singoli agricoltori delle zone hanno lamentato, fin dal primo momento, l'ingiustificata esclusione ed invocato, a più riprese, sia direttamente che a mezzo di parlamentari, l'integrazione della legge 10 gennaio 1952, n. 3.

L'avvenuto inizio della stagione delle semine, che vede molti terreni in precedenza sommersi dalle acque riacquistati definitivamente al lavoro ed alla produzione, impone una particolare urgenza nell'esame del problema in vista di una pronta e favorevole soluzione.

L'onere delle provvidenze previste dall'unito schema di disegno di legge ammonta a lire 1 miliardo per la durata di cinque anni. *Esso, però, non importa la necessità di ulteriori stanziamenti di fondi in quanto si propone di farvi fronte utilizzando gli stanziamenti già disposti con l'articolo 6 della legge 10 gennaio 1952, n. 3.*

È anzi da porre in rilievo il vantaggio che deriva al Tesoro per la diversa utilizzazione, che viene data al miliardo facente parte della maggiore somma di lire 5 miliardi prevista dall'articolo 6 della citata legge n. 3. Infatti per detta somma di lire 1 miliardo, il cui rimborso avrebbe dovuto avvenire in trenta anni, si ha un minore ammortamento in cinque anni, con un più immediato rientro al Tesoro dell'anticipazione medesima.

In concreto l'unito disegno di legge all'articolo 1 prevede la concessione di prestiti *una tantum*, fino all'ammontare di lire 1 miliardo, a favore delle piccole aziende e dei conduttori

non proprietari, indipendentemente dalla ampiezza dell'azienda da essi condotta, in analogia a quanto disposto per i contributi in conto capitale (articolo 2, lettera d) ed e) ed articolo 10 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, modificati con l'articolo 2 della legge 23 maggio 1952, n. 581), per l'acquisto di sementi e per la ricostituzione delle scorte vive e morte andate distrutte.

Viene inoltre stabilito che nella concessione dei prestiti dovranno essere osservate le modalità di cui all'articolo 9 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, le quali prevedono, su ogni singola concessione, il parere dell'apposita Commissione provinciale istituita con l'articolo medesimo. Com'è noto nell'emissione dei pareri la suddetta Commissione dovrà aver riguardo alla necessità di favorire le aziende di minore ampiezza e quelle che hanno subito il maggiore danno, subordinando la concessione alla condizione che l'entità del danno subito dalla azienda richiedente abbia compromesso la capacità finanziaria del titolare dell'azienda stessa.

Per la classificazione delle aziende dovranno essere applicati i criteri previsti dal decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31.

Con l'articolo 2 si dispone il divieto di cumulo, per gli stessi acquisti, delle provvidenze di cui all'unito schema di disegno di legge e di quelle di cui all'articolo 2 — paragrafo d) ed e) — ed articolo 10 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, modificati con l'articolo 2 della legge 23 maggio 1952, n. 581.

In armonia con la disciplina delle operazioni di credito agrario di esercizio, ed a salvaguardia dei legittimi interessi degli Istituti sovventori, con il successivo articolo 3 si dispone che ai prestiti in questione sono applicabili le norme contemplate dalla vigente legislazione in materia di credito agrario. Nello stesso articolo si prevede che i rischi delle operazioni siano a carico degli istituti di credito.

Come già previsto nella concessione del contributo nella spesa e del concorso negli interessi, si dispone — articolo 4 — che anche per i prestiti di cui all'unito disegno di legge gli accertamenti tecnici ed amministrativi, sia nella fase preliminare che in quella esecutiva, siano eseguiti dall'Ispettorato provinciale della agricoltura, in analogia a quanto prescritto dall'articolo 12 della legge n. 3.

Il successivo articolo 5 autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e quello per il tesoro a stipulare con gli istituti di credito agrario apposite convenzioni per l'applicazione delle provvidenze di cui all'unito schema di disegno di legge. Con tali convenzioni verranno stabilite le modalità di concessione e di rimborso dei prestiti, la misura dell'interesse comprensivo dei compensi spettanti agli istituti,

delle spese d'istruttoria tecnico-legale e delle spese contrattuali.

Come più avanti è stato accennato, per far fronte all'onere previsto dall'unito disegno di legge, con l'articolo 6, si dispone la riduzione di lire 1 miliardo, del fondo di 5 miliardi di lire di cui all'articolo 6 della legge 10 gennaio 1952, n. 3.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Ministro del tesoro, d'intesa col Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzato ad accordare agli Istituti di credito agrario, operanti nelle zone colpite dalle alluvioni e mareggiate dell'estate ed autunno 1951, anticipazioni — rimborsabili nei periodi di cinque anni — fino all'ammontare complessivo di lire 1 miliardo, da destinare alla concessione di prestiti *una tantum* a favore delle piccole aziende e dei conduttori non proprietari, indipendentemente dalla ampiezza dell'azienda da essi condotta, danneggiati dalle dette avversità, per l'acquisto di sementi e per la ricostituzione delle scorte vive e morte andate distrutte.

Per la concessione di detti prestiti vanno osservate le norme previste dall'articolo 9 della legge 10 gennaio 1952, n. 3.

Per la classificazione delle aziende vanno applicati i criteri previsti dal decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31.

### Art. 2.

Gli acquisti finanziati con i prestiti di cui al precedente articolo non potranno fruire del contributo di cui all'articolo 2 — paragrafi *d)* ed *e)* — e articolo 10 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, modificati dall'articolo 2 della legge 23 maggio 1952, n. 581.

### Art. 3.

Alle operazioni previste dalla presente legge sono applicabili le norme contemplate dalla vi-

gente legislazione in materia di credito agrario.

I rischi di ciascuna operazione sono a carico degli Istituti di credito.

### Art. 4.

Gli accertamenti tecnici ed amministrativi, in ordine alla concessione dei prestiti, sia nella fase preliminare che in quella esecutiva, sono demandati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale vi provvederà con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, per quanto applicabili.

### Art. 5.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e quello per il tesoro sono autorizzati a stipulare con gli Istituti di credito agrario apposite convenzioni per l'applicazione delle provvidenze di cui alla presente legge. Con tali convenzioni saranno stabilite le modalità di concessione e di rimborso dei prestiti, la misura dell'interesse comprensivo dei compensi spettanti agli Istituti, delle spese di istruttoria tecnica e legale e delle spese contrattuali.

### Art. 6.

All'onere di lire 1 miliardo previsto dalla presente legge si farà fronte con riduzione di pari importo del fondo di 5 miliardi di lire di cui all'articolo 6 della legge 10 gennaio 1952, n. 3.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.